

Linee Guida sulla Proprietà Intellettuale

Premesse

- a) I Partner hanno presentato una proposta progettuale, denominata “National Research Centre for Agricultural Technologies (Agritech)” ai sensi del D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021 per l’esecuzione di un progetto volto alla ricerca, lo sviluppo e l’applicazione di Tecnologie Abilitanti in agricoltura (“il Progetto”) come meglio descritto nell’ Allegato A al Decreto di concessione D.D. n. 1032 del 17 giugno 2022 a valere sulle risorse del PNRR MUR – M4C2 – Investimento 1.4 - Avviso “Centri Nazionali” - D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021;
- b) in conformità a quanto previsto D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021, i Partner hanno costituito in data ***** ;
- c) secondo quanto descritto nel Progetto, i Partner condurranno le attività descritte nell’Allegato A al Decreto di concessione secondo le tempistiche ivi riportate;
- d) le presenti Linee Guida istituiscono i criteri e principi fondamentali della gestione della proprietà intellettuale ed industriale generata nell’esecuzione del programma di ricerca e innovazione, “CN_0000022 National Research Centre for Agricultural Technologies (Agritech)” - qui di seguito “il Centro” o “Agritech” - complessivamente inteso e si applicano a tutti i Membri del Centro, indipendentemente dal loro ruolo all'interno dello stesso;
- f) i principi e le regole definiti nelle presenti Linee Guida dovranno informare i rapporti e le attività che qualsiasi soggetto terzo sarà chiamato a svolgere a qualsiasi titolo in esecuzione del Progetto, e dovranno essere parte integrante degli accordi che i suddetti soggetti terzi dovranno sottoscrivere nell’ambito dei bandi a cascata;
- g) per quanto non disciplinato dalle presenti linee guida si rinvia al Decreto Direttoriale D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021, di seguito Avviso, del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), ed alla Proposta denominata “National Research Centre for Agricultural Technologies (Agritech)”

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Linee Guida.

Articolo 2 – Oggetto delle Linee Guida

1. L’oggetto delle presenti Linee Guida è quello di regolare i rapporti tra i Membri in tema di titolarità, accesso, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale ed industriale realizzata nell’ambito del Progetto.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee Guida, i termini riportati in caratteri maiuscoli nelle presenti Linee Guida hanno il significato di seguito specificato:

Attività Non Commerciali: attività svolte a fini di ricerca interna e condivisione delle conoscenze all'interno di ciascuna Linea di Azione, o altre finalità senza fini di lucro che non comportino la prestazione di servizi a pagamento o la produzione o realizzazione di prodotti per la vendita a Terzi.

Attività Non Commerciali di Ricerca e Didattica: attività di didattica e di ricerca accademica e condivisione di conoscenze, o per altri scopi senza fini di lucro o accademici che non comportino la prestazione di servizi a pagamento o la produzione o fabbricazione di prodotti destinati alla vendita a Terzi.

Background: Diritti di Proprietà Intellettuale, nonché qualsiasi dato, conoscenza o informazione, in qualsiasi forma o natura, tangibile o meno, anche non protetto da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, proprie di ciascuna Parte e preesistenti al Progetto e utili per la sua implementazione e/o per la valorizzazione dei suoi risultati e che sia identificato ed accettato come tale dai Membri mediante l’Allegato 1 alle presenti Linee Guida.

Bandi a cascata: procedure competitive emanate ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso.

Casa Madre e Controllate: qualsiasi persona giuridica che controlla direttamente o indirettamente (Casa Madre), controllata da o sotto il controllo comune (Controllate) di un Membro a condizione che, ai fini della presente definizione, tale persona giuridica o i Membri tra loro: (a) detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto, (b) detengano, direttamente o indirettamente, più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, (c) abbiano diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organo di amministrazione, (d) abbiano, di comune accordo, il diritto di esercitare la maggioranza dei diritti di voto.

Condizioni eque e non discriminatorie: le condizioni appropriate per l'Accesso a Risultati o Background o Sideground, incluse eventuali royalties, condizioni royalty-free, che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, quali ad esempio il valore effettivo o potenziale dei Risultati o Background o Sideground a cui viene chiesto l'accesso, la durata dell'Accesso o altre caratteristiche.

Diritto di Accesso: diritti di utilizzare Background, Sideground, Foreground e Risultati alle condizioni stabilite nelle presenti Linee Guida.

Diritti di Accesso Necessari:

per l'attuazione del Progetto di Ricerca: i Diritti di Accesso sono necessari qualora, senza la loro concessione, l'esecuzione dei compiti assegnati al Membro richiedente sarebbe tecnicamente o giuridicamente impossibile, molto rallentata o richiederebbe risorse finanziarie o umane aggiuntive significative.

per lo sfruttamento dei propri risultati: i Diritti di Accesso sono necessari se, senza la loro concessione, lo sfruttamento dei propri Risultati sarebbe tecnicamente o giuridicamente impossibile.

Diritti di Proprietà Intellettuale - DPI: opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale;

Foreground: Diritti di Proprietà Intellettuale, nonché qualsiasi dato, conoscenza o informazione, in qualsiasi forma o natura, tangibile o meno, anche non protetto da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, proprie di ciascuna Parte, risultanti o comunque acquisite dalle Parti nell'ambito dell'esecuzione del Progetto.

Impresa: qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Membro: qualsiasi ente pubblico o privato che sia Spoke o Affiliato ad uno Spoke.

Membro uscente: un Membro che ha dato avviso formale agli altri Membri della decisione di terminare la propria partecipazione nel Progetto di sua pertinenza.

Organismi di Ricerca – OR: le università, statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016.

Progetto: il Programma di Ricerca e Innovazione "National Research Centre for Agricultural Technologies (Agritech)"

Risultati: qualsiasi risultato materiale o immateriale del Progetto, come dati, know-how o informazioni, qualunque sia la loro forma o natura, tutelabile o meno, nonché ogni diritto ad esso connesso, compreso il Foreground.

Sideground: Diritti di Proprietà Intellettuale, nonché qualsiasi dato, conoscenza o informazione, in qualsiasi forma o natura, tangibile o meno, anche non protetto da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, proprie di ciascuna Parte, realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del Contratto fra Hub e Spoke ma non in esecuzione dello stesso e così come identificato nell'Allegato 1.

Software: un insieme di istruzioni in grado, se incorporate in un supporto leggibile da una macchina, di far sì che una macchina dotata di capacità di elaborazione delle informazioni indichi, esegua o raggiunga una particolare funzione, compito o risultato.

Spin-off della ricerca: iniziativa di un ateneo o di un ente pubblico di ricerca mirata a mettere a disposizione di suoi affiliati uno spettro di capitali intangibili con l'intento di facilitare lo sviluppo dell'idea fino alla possibilità di commercializzazione.

Terza Parte: qualsiasi persona giuridica che non sia un Membro.

AGRITECH: "*National Research Centre for Agricultural Technologies (Agritech)*", da intendersi come l'entità che racchiude al suo interno l'Hub e gli Spoke e gli Affiliati agli Spoke.

Valorizzazione dei Risultati: l'uso diretto o indiretto di Risultati, Background, Sideground o Foreground in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle coperte dal Progetto in questione, o nello sviluppo, creazione e commercializzazione di un prodotto o processo, o nella creazione e fornitura di un servizio, o nella standardizzazione di attività.

Work Packages – WP: gli specifici sotto-progetti di ricerca e le attività che compongono il Progetto.

Articolo 4 – Informazioni Riservate

1. Tutte le informazioni, qualsiasi sia la forma o modalità di comunicazione, che vengono divulgate da un Membro (il "Divulgante") a qualsiasi altro Membro (il "Ricevente") in relazione al Progetto durante la sua attuazione e che sono state esplicitamente contrassegnate come "riservate" al momento della divulgazione, o quando la divulgazione orale è stata identificata come riservata al momento della divulgazione ed è stata confermata per iscritto entro 30 giorni di calendario dalla divulgazione orale come informazione riservata dal Divulgante, è "Informazione Riservata".

2. Tutto il Background ed il Sideground, definiti nell'Allegato 1, così come il Foreground, saranno considerati come Informazioni Riservate, salvo diversamente indicato dal Divulgante nello stesso Allegato 1.

3. Fermo restando qualsiasi impegno di non divulgazione ai sensi del Contratto fra Hub e Spoke, il Ricevente si impegna a:

- a) non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi senza il previo consenso scritto del Divulgante;
- b) non utilizzare le Informazioni Riservate se non per lo scopo per il quale sono state divulgate;
- c) impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- d) garantire che la distribuzione interna delle Informazioni Riservate da parte di un Ricevente avvenga in base al principio del *need to know*;
- e) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso del Divulgante, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri,

rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

- f) restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta del Divulgante, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. Il Ricevente può conservare una copia delle Informazioni Riservate qualora ciò sia richiesto ai fini del rispetto di normative o leggi applicabili o procedure interne di *compliance* esistenti (anche come backup automatico o servizi cloud), purché continui ad essere mantenuto riservato in conformità con i termini e le condizioni del presente documento ed eliminare tali informazioni se ripristinate da un backup. La presente clausola non opera laddove le Informazioni Riservate siano necessarie per la prosecuzione del Progetto.

4. Il Ricevente è responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui sopra per conto dei propri dipendenti o di Terzi coinvolti nel Progetto e garantisce, mediante un patto di riservatezza, che i suddetti soggetti ne rimangano obbligati, per quanto legalmente possibile, durante e dopo la conclusione del Progetto e/o dopo la cessazione del rapporto contrattuale con il Ricevente.

5. Ciascun Ricevente informerà tempestivamente il Divulgante interessato mediante avviso scritto di qualsiasi divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio di Informazioni Riservate dopo che sia venuto a conoscenza di tale divulgazione, appropriazione indebita o uso improprio non autorizzati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse o Affiliati. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

7. Il presente articolo rimarrà in vigore tra le Parti anche dopo la conclusione del Progetto e per un termine pari a 5 anni o, comunque, maggior termine, se richiesto dal MUR.

Articolo 5 – Eccezioni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano alla comunicazione o all'utilizzo di Informazioni Riservate, se e nella misura in cui il Ricevente può dimostrare che:

- a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
- c) le Informazioni Riservate sono diventate o diventano pubblicamente disponibili con mezzi diversi dalla violazione degli obblighi di riservatezza del Ricevente;
- d) il Divulgante informa successivamente il Ricevente che le Informazioni Riservate non sono più riservate;
- e) le informazioni, i dati e le conoscenze che un Membro possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza e/o sono state sviluppate autonomamente dal Ricevente;
- f) le informazioni che un Membro sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui il Membro stesso sia effettivamente tenuto a comunicare o a rendere accessibili;

g) la diffusione o la comunicazione delle Informazioni Riservate è prevista da disposizioni contenute nel Contratto fra Hub e Spoke.

2. Se un Ricevente viene a conoscenza che sarà tenuto, o è probabile che sia obbligato, a divulgare Informazioni Riservate al fine di ottemperare alle leggi o ai regolamenti applicabili o a un ordine amministrativo o del tribunale, prima di tale divulgazione, nella misura in cui sia legittimamente in grado di farlo, dovrà informare il Membro Divulgante e rispettare le ragionevoli istruzioni del Membro Divulgante per proteggere la riservatezza delle informazioni.

Articolo 6 – Titolarità dei Risultati

1. Ciascun Membro è titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground, ancorché messi a disposizione degli altri Membri mediante l'Allegato 1.

2. I Risultati ed il Foreground ad essi connesso appartengono al Membro che ha generato tali Risultati.

3. I Membri si informano tempestivamente a vicenda sul raggiungimento dei Risultati. Inoltre, i Membri che generano i Risultati danno ad altri Membri l'accesso ad essi in conformità ed alle condizioni stabilite in materia di Diritti di Accesso dall'articolo 11 che segue.

4. In accordo con le migliori pratiche, gli standard internazionali e le linee guida della Commissione Europea, i Membri promuoveranno la valorizzazione dei Risultati e garantiranno la protezione del Foreground, assicurandone ove possibile l'Open access nel più breve tempo possibile e con il minor numero di eventuali restrizioni, nel rispetto dei principi "Open science", "FAIR Data" e di quanto stabilito nel Data Management Plan.

5. i Partner **(o i Membri?)** contitolari convengono che alla Fondazione, che accetta, spetterà sempre una percentuale complessiva pari al 4% dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Risultati congiunti. Il restante 96% di titolarità sarà distribuito tra i Partner contitolari in quote pari al contributo inventivo/creativo addotto da ciascuno di essi e concordato tra i rispettivi inventori/autori secondo buona fede. La quota del 4% sarà automaticamente ceduta da tutti i Partner contitolari in proporzione alle rispettive quote di titolarità. **Nessun onere e/o spesa relativi alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale graveranno sulla Fondazione, ma saranno sostenuti in parti uguali dai Partner contitolari in base al loro numero.**

Articolo 7 – Titolarità dei Risultati congiunti

1. Due o più Membri sono titolari congiuntamente (Contitolari) dei risultati, e del relativo Foreground, se:

a) li hanno generati congiuntamente, e

b) non è possibile:

i. stabilire il contributo di ciascun Membro, oppure

ii. separarli allo scopo di richiedere, ottenere o mantenere la loro protezione.

2. Al fine di mitigare i rischi di rivendicazioni da parte di Terze Parti circa la titolarità dei Risultati, qualora uno o più Membri coinvolgano Terze Parti nel Progetto, i Membri devono stipulare, nel più breve tempo possibile, con la Terza Parte un accordo che estenda l'applicazione delle presenti Linee Guida ai Risultati prodotti da tale Terza Parte.

3. I Contitolari devono concordare per iscritto l'assegnazione e le modalità di esercizio della loro contitolarità con specifico accordo di gestione congiunta da sottoscrivere nel più breve tempo possibile. In ogni caso, i Contitolari concordano preventivamente tutte le misure di tutela dei DPI, il cui costo verrà ripartito in proporzione alle rispettive quote di titolarità. Resta inteso che, in caso di urgenza, ciascun Contitolare potrà agire in qualità di rappresentante comune procedendo alla registrazione del DPI a tutela del Foreground

congiunto, dandone tempestiva comunicazione agli altri, fermo restando che in tal caso tale registrazione è effettuata nell'interesse di tutti i Contitolari, ai sensi dell'articolo 6 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005), e facendo salvo il diritto morale di tutti gli inventori.

Ciascun Contitolare avrà diritto di aderire alla protezione del Foreground congiunto ovvero di rinunciarvi, per tutti i paesi in cui la protezione verrà estesa ovvero per uno o più di essi, comunicando la propria intenzione per iscritto, entro 45 giorni dalla comunicazione in merito dei Contitolari, e comunque in tempo utile a consentire agli altri Contitolari di effettuare i necessari adempimenti interni, e per nessun motivo potrà opporsi alla protezione o alla sua estensione territoriale.

In caso di mancata adesione di uno dei Contitolari alla protezione congiunta del Foreground, o alla sua estensione in determinati paesi esteri, l'altro/gli altri Contitolare/i potrà/potranno procedere autonomamente alle suddette azioni a proprio esclusivo nome, spese e titolarità.

Il Contitolare rinunciante si impegna sin da ora a cedere a titolo gratuito all'altro/agli altri la propria quota di titolarità sui Risultati congiunti. Il rinunciante si impegna altresì a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari all'altro/agli altri Contitolare/i per procedere alla protezione o estensione autonoma del Foreground congiunto a proprio esclusivo nome e spese.

Resta inteso che l'onere di sostenere le spese di registrazione e trascrizione dei documenti o atti necessari a quanto concordato nel presente comma graverà esclusivamente sui Contitolari che beneficeranno della suddetta cessione.

Il Contitolare che rinuncia alla protezione o estensione territoriale del Foreground congiunto, e limitatamente a quei paesi, rinuncia altresì ad esercitare i diritti di sfruttamento economico del suddetto Foreground di cui all'articolo successivo.

Articolo 8 – Valorizzazione dei Risultati congiunti

1. Il Contitolare Impresa può procedere alla valorizzazione dei Risultati congiunti attraverso il loro sfruttamento commerciale diretto, previo riconoscimento di una compensazione equa e ragionevole / non discriminatoria al/ai Contitolare/i.

Qualora non fosse possibile concordare secondo buona fede e correttezza la compensazione di cui al paragrafo precedente, la sua quantificazione sarà rimessa alla perizia tecnica a cura di esperto professionista da nominarsi da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Hub, se necessario appositamente convocato, su proposta dello Spoke.

2. Il Contitolare Impresa può altresì procedere allo sfruttamento commerciale diretto dei Risultati congiunti in collaborazione con una Spin-off della ricerca costituita a questo scopo dal/dai Contitolare/i OR o con la partecipazione di più Contitolari.

3. Qualora Il Contitolare Impresa rinunci allo sfruttamento commerciale diretto dei Risultati congiunti, il/i Contitolare/i OR possono procedere alla valorizzazione indiretta dei suddetti Risultati affidandone lo sfruttamento commerciale a Spin-off della ricerca costituita a questo scopo, secondo quanto stabilito al comma 5 del presente articolo.

4. I Contitolari possono altresì concordare la valorizzazione dei Risultati congiunti mediante la concessione di licenza d'uso e sfruttamento commerciale a Terze Parti, anche esterne al Progetto. I Contitolari individueranno fra sé il soggetto incaricato di gestire le attività negoziali dirette alla concessione alla Terza Parte dello sfruttamento commerciale dei Risultati congiunti. Resta inteso che il contratto di concessione in licenza alla Terza Parte sarà sottoscritto da tutti i Contitolari.

Il ritorno economico derivante da tale sfruttamento commerciale sarà ripartito fra i Contitolari in proporzione alle rispettive quote di titolarità.

5. Ai fini dello sfruttamento diretto dei Risultati congiunti, nonché per definire la compensazione equa e ragionevole ai Contitolari, i Membri prevedono di garantire il ritorno economico da valorizzazione per tutti i Contitolari mediante:

- a) running royalties sui Risultati congiunti sfruttati sia direttamente sia indirettamente dai contitolari;

b) equity share in Spin-off della ricerca costituite specificamente per la valorizzazione dei Risultati congiunti.

Qualora il/i Contitolare/i OR decidesse/decidessero di non beneficiare della equity share di cui al punto b) del presente paragrafo, i Contitolari definiranno in successivo accordo scritto una ulteriore compensazione equa e ragionevole a favore degli OR, riconoscendone il contributo alla start-up in forza dei capitali intangibili ad essa trasferiti per lo sviluppo del Foreground congiunto.

6. Ciascuno dei Contitolari avrà il diritto di utilizzare a titolo gratuito i risultati congiunti per Attività Non Commerciali e Attività Non Commerciali di Ricerca e Didattica senza il previo consenso degli altri Contitolari. Tale utilizzo non deve tuttavia pregiudicare in alcun modo la tutela o la registrazione dei DPI, né gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 4.

Il Contitolare che intende utilizzare Risultati congiunti per Attività Didattica Non Commerciale dovrà informarne i Contitolari 30 giorni prima dell'avvio della suddetta attività; entro 7 giorni da tale notifica, i Contitolari possono chiedere il rinvio della suddetta Attività, per un periodo non superiore a 3 mesi dalla data di programmazione della stessa, al fine di consentire la tutela dei DPI relativi ai Risultati congiunti.

Il presente paragrafo non si applica all'attività interna svolta nell'ambito dell'organizzazione di ciascun Contitolare, purché non pregiudichi in alcun modo la tutela dei Risultati, né gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 4.

Articolo 9 – Trasferimento dei Risultati

1. Ciascun Membro può trasferire la titolarità dei propri Risultati, inclusa la sua quota in Risultati di titolarità congiunta.

2. Gli obblighi di cui ai successivi commi 3 e 4 si applicano solo fintantoché altri Membri hanno ancora, o possono ancora richiedere, Diritti di Accesso ai Risultati.

3. Ciascun Membro potrà individuare nell'Allegato 2 alle presenti Linee Guida specifiche Terze Parti cui intende trasferire la titolarità dei propri Risultati. Ogni Membro conserva il diritto di porre il veto a tale trasferimento alle Terze Parti elencate, mediante comunicazione scritta da inviarsi entro 45 giorni di calendario dalla comunicazione di cui all'Allegato 2, se può dimostrare che la Terza Parte è un proprio concorrente diretto e che il trasferimento inciderebbe negativamente sui suoi Diritti di Accesso o sulla sua attività. Per effetto del veto, i nominativi del Terzo in questione si intendono cancellati dall'Allegato 2 e non è consentito tale trasferimento.

4. Il Membro trasferente dovrà, tuttavia, al momento del trasferimento, informare di tale trasferimento gli altri Membri e garantire che i diritti derivanti a questi ultimi dal presente IP Plan non siano pregiudicati da tale trasferimento. L'eventuale integrazione dell'Allegato 2 dopo la firma del Contratto fra Hub e Spoke richiede una decisione di tutti i Membri.

5. I Membri riconoscono che nell'ambito di una fusione o di un'acquisizione, ai sensi delle leggi comunitarie e nazionali applicabili in materia di fusioni e acquisizioni, può essere impossibile per un Membro dare un preavviso di almeno 45 giorni di calendario per il trasferimento.

6. Qualora un Contitolare intendesse trasferire la titolarità della propria quota dei Risultati congiunti ad una Terza Parte, ne dovrà dare comunicazione scritta al/ai Contitolare/Contitolari, che avrà/avranno il diritto di prelazione per l'acquisto della quota dei suddetti Risultati allo stesso prezzo pattuito con il soggetto terzo. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro il termine di sessanta (60) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, pena la decadenza del diritto.

La quota di Risultati congiunti di uno dei Contitolari può essere trasferita ad un'unica Terza Parte, e non può essere frazionata senza il consenso scritto del/dei Contitolare/Contitolari.

Nel caso in cui la Terza Parte acquirente sia un soggetto che può sfruttare in proprio e direttamente i Risultati congiunti, tale diritto di sfruttamento sarà regolato dall'articolo 8 del presente IP Plan.

Articolo 10 – Background e Sideground

1. I Membri identificano nell'Allegato 1 il Background che intendono rendere accessibile agli altri Membri.
2. I Membri possono prevedere nello stesso Allegato 1 specifiche limitazioni all'Accesso a uno qualsiasi dei Background individuati nell'Allegato 1.
3. I Membri possono aggiungere Sideground e Background ulteriori all'Allegato 1 durante lo svolgimento del Progetto dandone comunicazione scritta agli altri Membri. Tuttavia, qualora un Membro desideri modificare o ritirare il proprio Background e/o Sideground nell'Allegato 1 è necessaria l'approvazione di tutti i membri.

Articolo 11 – Diritti di Accesso

1. L'eventuale concessione di Diritti di Accesso non comprende il diritto di concedere la sublicenza di tali Diritti, se non espressamente diversamente indicato. Laddove un Membro intenda condividere Risultati, Background e Sideground con Terze Parti, per scopi relativi al Progetto, l'accesso non sarà irragionevolmente negato, fermo restando l'obbligo di vincolare la Terza Parte alle stesse regole di riservatezza stabilite nel presente IP Plan.
2. I Diritti di Accesso sono esenti da qualsiasi costo amministrativo di trasferimento.
3. I Diritti di Accesso sono concessi su base non esclusiva.
4. I Diritti di Accesso ai Risultati, Background e Sideground necessari per l'attuazione del Progetto sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo stabilito nell'Allegato 1.
5. Risultati, Background e Sideground devono essere utilizzati solo per gli scopi – specifici del Progetto National Research Centre for Agricultural Technologies (Agritech)”, per i quali sono stati concessi i Diritti di Accesso.
6. Tutte le richieste di Diritti di Accesso devono essere presentate per iscritto. La concessione dei Diritti di Accesso può essere subordinata all'accettazione di specifiche condizioni volte a garantire che tali diritti siano utilizzati solo per lo scopo previsto e che siano in essere adeguati obblighi di riservatezza.
7. La richiesta di Diritti di Accesso può essere avanzata fino a dodici mesi dopo la conclusione del Progetto o, nel caso di cui all'articolo 14, dopo la cessazione della partecipazione al Progetto del Membro richiedente.
8. Il Membro richiedente deve dimostrare che i Diritti di Accesso sono Necessari.

Articolo 12 – Diritti di Accesso per Valorizzazione

1. I Diritti di Accesso ai Risultati necessari per lo sfruttamento dei Risultati di un Membro saranno concessi a condizioni eque e ragionevoli.
2. I Diritti di Accesso ai Risultati necessari per le attività di ricerca interna sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo nell'Allegato 1.
3. I Diritti di Accesso ai Risultati per Attività Non Commerciali di Didattica sono concessi a titolo gratuito e sono soggetti alla tutela dei risultati e alla procedura di cui all'articolo 8, comma 7.

Articolo 13 - Diritti di Accesso per la Casa Madre, le Controllate e le Affiliate

1. La Casa Madre, le Controllate e le Affiliate di un Membro possono avere Diritti di Accesso. L'Allegato alle presenti Linee Guida identificherà la Società Casa Madre, le Controllate e le Affiliate di ciascun Membro, se del caso, che beneficeranno dei Diritti di Accesso. Resta inteso che ciascun Membro potrà modificare l'Allegato 3, previa comunicazione e nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

2. Ogni Membro conserva il diritto, mediante comunicazione scritta da inviarsi entro 45 giorni di calendario dalla comunicazione di cui all'Allegato 3, di porre il veto alla concessione di Diritti di Accesso alla Casa Madre, Controllate e Affiliate quotate se può dimostrare che la Casa Madre, la Controllata o l'Affiliata è un concorrente diretto della stessa e che tale concessione di diritti di accesso inciderebbe negativamente sui suoi diritti di accesso o sulla sua attività. Per effetto del veto, il nome della Capogruppo, della Società Controllata o Affiliata in questione si intenderà cancellato dall'Allegato 3 e non sarà concesso tale Diritto di Accesso.

3. Tali Diritti di Accesso devono essere richiesti dalla Casa Madre, dalle Controllate e dalle Affiliate al Membro/i che detiene Risultati, Background o Sideground. In alternativa, i Membri che concedono i Diritti di Accesso possono concordare individualmente con il Membro che richiede che i Diritti di Accesso comprendano il diritto di concedere in sublicenza alla Capogruppo, alla Controllata o all'Affiliata.

4. I Diritti di Accesso alla Casa Madre, alle Controllate o alle Affiliate saranno concessi a condizioni eque e ragionevoli e previo accordo bilaterale scritto che può includere il diritto di sublicenza.

5. La Casa Madre, le Controllate o le Affiliate che ottengono in cambio i Diritti di Accesso adempiono a tutti gli obblighi di riservatezza accettati dai Membri come se fossero esse stesse Membri.

6. I Diritti di Accesso concessi alla Casa Madre, alle Controllate e alle Affiliate sono soggetti alla prosecuzione dei Diritti di Accesso del Membro a cui è collegata la Casa Madre, la Controllata o l'Affiliata e cesseranno automaticamente alla cessazione dei Diritti di Accesso concessi a tale Membro.

7. Con la cessazione dello status di Capogruppo, Controllata o Affiliata, tutti i Diritti di Accesso concessi a tale ex entità decadono. Ulteriori accordi con la Capogruppo, le Controllate e le Affiliate possono essere negoziati in accordi separati.

Articolo 14 – Membri che lasciano lo Spoke

1. I Diritti di Accesso concessi a un Membro uscente e il diritto di tale Membro di richiedere i Diritti di Accesso cesseranno immediatamente al ricevimento da parte dello Spoke della comunicazione formale di tale Membro della decisione di cessare la sua partecipazione al Progetto. Qualsiasi Membro che lascia il Progetto continuerà a concedere Diritti di Accesso ai sensi delle presenti Linee Guida come se fosse rimasto Membro per l'intera durata del Progetto di Ricerca.

Articolo 15 – Disposizioni specifiche in materia di Diritti di Accesso al Software

1. Per chiarezza, le disposizioni generali sui Diritti di Accesso previste nei precedenti articoli si applicano anche al Software. I Diritti di Accesso dei membri al Software non includono alcun diritto a ricevere codice sorgente o codice oggetto su una determinata piattaforma hardware, né alcun diritto a ricevere la rispettiva documentazione software in qualsiasi forma o dettaglio particolare, ma solo se nella disponibilità del Membro che concede i Diritti di Accesso, se necessario.

Articolo 16 – Pubblicazioni

1. Ogni Membro ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività, oggetto del Progetto, fatti salvi gli eventuali legittimi interessi delle altre parti, attuatrici delle specifiche attività del Progetto ed il diritto morale degli autori

2. Nello specifico, è obbligo di tale Membro comunicare alle parti, che con esso hanno contribuito alla realizzazione della specifica attività, l'intenzione di procedere alla realizzazione di una pubblicazione scientifica, almeno 30 (trenta) giorni prima che questa venga comunicata a Terzi.

3. La parte ricevente avrà facoltà:

(a) di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero

(b) di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove il Membro medesimo ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto o della legge.

4. Qualora il ricevente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il Membro potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

5. In ogni caso, ciascun Membro si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del Progetto, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previsti.

6. I Membri si impegnano, inoltre, sia per le pubblicazioni scientifiche sia per le comunicazioni istituzionali, a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social. In particolare, si obbligano:

- a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le comunicazioni pertinenti al Progetto l'emblema dell'UE, con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

- a garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione, nell'ambito del PNRR, riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione, attraverso l'inserimento di un'apposita dicitura, comprensiva del riferimento alla Missione e Componente di investimento o sotto-investimento, che specifichi il fatto che il Progetto sia finanziato nell'ambito del PNRR;

- ad affiancare l'emblema dell'UE ad altri loghi presenti nella comunicazione, con lo stesso risalto e visibilità. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi; oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;

- ad utilizzare, per i documenti prodotti nell'ambito del Progetto, il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono, tuttavia, solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi";

- a garantire, altresì, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, in linea con quanto previsto dalle indicazioni che saranno fornite dal MUR.

Articolo 17- Uso del nome, del marchio, citazioni e comunicati

17.1 Nessun contenuto di questo Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale estranea ai contenuti del presente Accordo, alcun nome, marchio, o altra designazione di tutte le Parti coinvolte o interessate.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

18.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle

Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

18.2 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. Le Parti rendono disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" dei propri siti web.

18.3 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (per esempio nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico conformemente all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Articolo 19 - Durata

19.1 Il presente **Accordo** avrà decorrenza dalla data di stipula e rimarrà in vigore per tutta la durata del Progetto, ivi incluse eventuali proroghe, ad eccezione degli Artt. _____ che conserveranno la loro efficacia rispettivamente per i termini ivi previsti e fino a quando resterà in vita l'ultimo Risultato congiunto che sia stato protetto dai contitolari.

Articolo 20 – Miscellanea

1. Ciascun Membro attuerà i propri compiti in conformità con il Centro e sarà l'unico responsabile di garantire che i suoi atti all'interno del Progetto non violino, secondo le sue migliori conoscenze, i DPI di terzi, inclusi gli altri Membri.

2. Ciascun Membro è l'unico responsabile di ogni violazione da lui stesso commessa. In caso di pretese di terzi (inclusi altri Membri) nei confronti di altri Membri, il Membro trasgressore, in caso di comprovata colpa, li risarcirà e li manleverà.

Art. 21 - Legge applicabile e controversie

21.1. Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana.

21.2. Per tutte le controversie inerenti o relative all'interpretazione, all'esistenza, alla validità, all'efficacia e alla esecuzione del presente Accordo sarà competente a giudicare il Foro di Roma, con esclusione di ogni foro alternativo e/o concorrente.

Art. 22 - Disposizioni finali

22.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti dichiarano che il relativo contenuto è stato congiuntamente predisposto e negoziato in ogni sua parte.

22.2. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti delle altre posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni qui previste.

22.3. Le Parti si impegnano a sottoscrivere e a scambiare gli atti e i documenti, a provvedere agli adempimenti e fare quant'altro risulti necessario alla piena e completa esecuzione e attuazione del presente Accordo e delle disposizioni ivi contenute, e ciò anche nel caso in cui detti atti, documenti o adempimenti non siano previsti in modo espresso da tali disposizioni.

Art. 23 - Registrazione

23.1 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto